



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENZA

Direzione generale agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna  
Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione delle siccità

## **RIESAME E AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI GESTIONE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SARDEGNA**

Progetto di Aggiornamento del Piano di Gestione

### **RAPPORTO PRELIMINARE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS**

RAPPORTO PRELIMINARE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A  
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA SUI POSSIBILI IMPATTI  
AMBIENTALI SIGNIFICATIVI DELL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI GESTIONE  
DELLE ACQUE (ART. 12 D. LGS.152/2006 E SMI)

DIRETTIVA 2000/60/CE

D.LGS 152/2006



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
**AUTORITA' DI BACINO REGIONALE**  
Allegato alla Delibera del Comitato Istituzionale n. 4 del 18/12/2014

**Il Segretario Generale**

**Il Presidente delegato del  
Comitato Istituzionale**

Roberto Silvano

Paolo Giovanni Maninchedda

Dicembre 2014



## Sommario

1.	ACRONIMI	3
2.	PREMESSA	3
3.	COMPETENZA AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI GESTIONE	5
4.	PROCEDURE DI ADOZIONE E APPROVAZIONE DEL PRIMO PIANO DI GESTIONE	6
5.	LA VAS DELL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI GESTIONE	8
6.	LA PRIMA REDAZIONE DEL PDG DIS	9
7.	AGGIORNAMENTO DEL PDG DIS	11
8.	CARATTERISTICHE DELL'AGGIORNAMENTO DEL PDG DIS E CONTESTO PIANIFICATORIO	13
8.1.	AGGIORNAMENTO DEL PDG E ALTRE POLITICHE/PIANI E PROGRAMMI	16
9.	CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI E DELLE AREE CHE POSSONO ESSERE INTERESSATE	33

## 1. ACRONIMI

**PdG DIS** Piano di gestione del bacino idrografico del distretto idrografico della Sardegna

**RAS** Regione Autonoma della Sardegna - Regione Autònoma de Sardigna

**DQA** Direttiva Quadro Acque Dir. 2000/60/CE

**VAS** Valutazione Ambientale Strategica

**MIBACT** Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

**MATTM** Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

**PAC** politica agricola comunitaria

## 2. PREMESSA

Il presente documento costituisce il Rapporto Preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS del primo aggiornamento del Piano di gestione del bacino idrografico del distretto idrografico della Sardegna (PdG DIS) ai sensi dell'art. 12 D. Lgs.152/2006 e smi.

Il PdG DIS è stato approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2013 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29 ottobre 2013 - Serie Generale n. 254). Il PdG DIS è composto dagli elaborati adottati con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Sardegna n. 3 del 3 giugno 2010 e dalla documentazione prodotta in ottemperanza delle prescrizioni contenute nel parere positivo di compatibilità ambientale strategica di cui al decreto DVA-DEC-2010-0000082 del 1°aprile 2010.

La Dir. 2000/60/CE (DQA) all'art.13 c 7 prevede che " *i piani di gestione dei bacini idrografici sono riesaminati e aggiornati entro 15 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva e, successivamente, ogni sei anni.*" Pertanto l'attuale Piano di Gestione del distretto idrografico della Sardegna deve essere riesaminato e aggiornato entro il 22 dicembre 2015. Analogamente l'art. 11 comma 8 prevede il riesame e l'eventuale aggiornamento dei programmi di misure entro lo stesso termine previsto per l'aggiornamento dei Piani.

Al pari del processo di redazione del primo Piano di Gestione, il processo di revisione e aggiornamento dello stesso deve essere aperto alla partecipazione di tutti i soggetti interessati. Infatti la DQA, Articolo 14 c 1, lettera a) recita che " *Gli Stati membri promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'attuazione della presente direttiva, in particolare all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici. Gli Stati membri provvedono affinché, per ciascun distretto idrografico, siano pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti..... :*

- a) *il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce;*
- b) *una valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque importanti, identificati nel bacino idrografico, almeno due anni prima dell'inizio del periodo cui si riferisce il piano;*
- c) *copie del progetto del piano di gestione del bacino idrografico, almeno un anno prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce.”*

Con propria deliberazione n. 14 del 12 dicembre 2012 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Sardegna ha formalmente avviato il primo riesame e aggiornamento del PdG DIS con l'approvazione del documento recante *“Riesame e aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sardegna - Calendario, programma di lavoro e dichiarazione delle misure consultive.”*

Nella medesima deliberazione alla Direzione generale agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna - Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione della siccità, è stato affidato il compito di procedere alla realizzazione delle attività incluse nel programma di lavoro secondo il previsto calendario, ivi compresa la pubblicazione del suddetto documento sul sito internet della Regione e l'informazione ai soggetti individuati negli allegati 1A e 1B dello stesso documento.

La deliberazione n. 14 del 12 dicembre 2012 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Sardegna, approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/13 del 29.1.2013, è stata pubblicata sul sito istituzionale della Regione Sardegna in data 19 dicembre 2012. Sul medesimo sito, in data 21/12/2012, è stata data notizia della deliberazione rendendo nel contempo disponibile il documento per le consultazioni previste dalla DQA. La deliberazione è stata inoltre pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (BURAS) Supplemento straordinario n. 1 Parte I e II al Bollettino n. 2 del 10 gennaio 2013.

Il documento approvato, in osservanza delle disposizioni di cui alla DQA, ha stabilito un periodo di consultazione pubblica di sei mesi a partire dal 22 dicembre 2012 sino al 22 giugno 2013. Non essendo pervenute osservazioni non è stato necessario procedere all'aggiornamento del documento che, se del caso, si sarebbe dovuto concludere entro il 22 settembre 2013.

Con propria deliberazione del 17 dicembre 2013 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Sardegna ha approvato il *“Riesame e aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sardegna - Valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque importanti, identificati nel bacino idrografico”* come previsto dall'art. 14 , par. 1, lett. b) della DQA e dell'art. 66, comma 7, lett. b) del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Tale documento è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della RAS del 27 dicembre 2013, sul sito internet della Regione e, secondo quanto previsto dalla normativa, sono stati informati i soggetti individuati negli

allegati 1A e 1B del documento “Calendario, programma di lavoro e dichiarazione delle misure consultive” approvato con precedente delibera del Comitato istituzionale n. 14 del 12 dicembre 2012.

Con nota n. 16492 del 16/06/2014 sono pervenute le osservazioni del MATTM – Direzione Generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche relative alla VGP. In particolare oggetto di osservazione sono stati gli aspetti relativi all'elenco delle pressioni e degli impatti da prendere in considerazione, gli aspetti relativi alle valutazioni sullo stato dei corpi idrici superficiali e sotterranei (in particolare su quelli sotterranei), la questione relativa alla deposizione atmosferica, e quella relativa alla connessione tra pressioni, stato di qualità e misure.

I suggerimenti del MATTM sono stati tenuti in considerazione nella predisposizione del progetto di aggiornamento del PdG al fine di recepirli nell'aggiornamento del PdG da pubblicare entro il 22 dicembre 2015.

Il “Riesame e aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sardegna - Valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque importanti, identificati nel bacino idrografico” rappresenta lo strumento di informazione e consultazione per portare all'attenzione dei soggetti interessati e di tutto il pubblico il quadro aggiornato, rispetto allo stato dell'arte descritto nel Piano di Gestione vigente, dei principali problemi riguardanti la gestione delle acque a livello di distretto con l'indicazione, laddove disponibili, delle misure strategiche ritenute opportune per cercare risolvere o migliorare tali problemi.

### **3.           COMPETENZA AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI GESTIONE**

Il D.Lgs. 219/2010 all' art. 4 prevede che, ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva 2000/60/CE, nelle more della costituzione delle Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del D.Lgs. 152/2006 e ss mm ii, le Autorità di bacino di rilievo nazionale provvedono all'aggiornamento dei piani di gestione previsti all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE.

Lo stesso decreto stabilisce inoltre che a tale adempimento, nel caso di distretti nei quali non è presente alcuna autorità di bacino di rilievo nazionale, provvedono le regioni.

Per quanto sopra la competenza per l'aggiornamento del PdG DIS è della Regione.

In particolare la Regione Sardegna con Legge Regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici) ha disciplinato funzioni e compiti primari per il governo delle risorse idriche, stabilendo che l'intero territorio regionale è delimitato quale unico bacino idrografico di competenza della Regione e costituisce il distretto idrografico della Sardegna ai sensi della lettera g) del comma 1 dell'articolo 64 del D.Lgs. 152/06. Inoltre istituisce un'unica Autorità di bacino a livello regionale i cui organi sono:

- il Comitato istituzionale presieduto dal Presidente della Regione e composto dagli Assessori regionali competenti in materia di lavori pubblici, difesa dell'ambiente, agricoltura e sviluppo produttivo e da tre amministratori locali indicati dal Consiglio delle autonomie locali;
- l'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna istituita quale Direzione Generale della Presidenza della Giunta;

Il Comitato istituzionale, tra l'altro, definisce criteri, metodi, tempi e modalità per l'elaborazione del Piano di bacino distrettuale e lo adotta, adotta inoltre il Piano di gestione del distretto idrografico.

La Direzione generale agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna, incardinata presso la Presidenza della Giunta, ha la funzione di segreteria tecnico-operativa, di struttura di supporto logistico-funzionale dell'Autorità di bacino e di struttura tecnica per l'applicazione delle norme previste dalla DQA. È previsto inoltre che l'Agenzia predisponga i progetti di Piano di bacino, i relativi Piani stralcio e il progetto del PdG DIS.

#### **4. PROCEDURE DI ADOZIONE E APPROVAZIONE DEL PRIMO PIANO DI GESTIONE**

I passaggi fondamentali della procedura di adozione e approvazione del primo PdG DIS, comprensivi di quelli relativi alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, sono stati i seguenti:

- 22 maggio 2009. Pubblicazione del progetto di Piano di Gestione, del Rapporto Preliminare VAS e dell'avviso di inizio delle fasi di consultazione;
- 17 luglio 2009. Aggiornamento del Progetto di Piano di Gestione;
- 25 settembre 2009. Pubblicazione della proposta di Piano di Gestione, del Rapporto Ambientale e della sintesi non tecnica dello stesso; Tutta la documentazione è stata inviata all'Autorità Competente VAS e alle Province per lo svolgimento delle consultazioni. Pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e nel Buras;
- ottobre-novembre 2009. Organizzazione di forum tematici presso le Amministrazioni Provinciali per i portatori di interesse e il pubblico vasto;
- 11 febbraio 2010. Espressione del parere positivo di compatibilità ambientale strategica n. 426 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – Via e Vas del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, propedeutico all'adozione del parere motivato del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 15 comma 1 del decreto legislativo n. 152/2006;

- 25 febbraio 2010. Tenendo conto del parere positivo di compatibilità ambientale strategica della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS, il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino ha adottato il Piano di Gestione con Delibera n. 1 del 25 febbraio 2010 nel rispetto del termine del 28 febbraio 2010 (previsto dall'art. 8 c. 1 del Decreto Legge n. 194 del 30 dicembre 2009 che ha modificato il termine del 22 dicembre 2009, precedentemente previsto dalla citata Legge 27 febbraio 2009, n. 13);
- 1 aprile 2010. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 15 comma 1 del decreto legislativo n. 152/2006 esprimono il Parere Motivato favorevole di compatibilità ambientale strategica mediante il decreto U. prot. DVA – DEC – 2010 – 0000082 del 01/04/2010. Il parere favorevole di compatibilità ambientale strategica individua gli approfondimenti necessari da redigere entro un anno dall'approvazione e adozione del Piano di Gestione, nell'osservanza delle prescrizioni specificamente formulate;
- 3 giugno 2010. In seguito alla emanazione del Parere Motivato, il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino, con Delibera n. 1 del 3 giugno 2010, ha adottato un primo aggiornamento del Piano di Gestione che contiene una serie di modifiche scaturite dalle osservazioni pervenute durante le consultazioni pubbliche e dalle prescrizioni del Parere motivato.
- febbraio-marzo 2011. Invio al MATTM e al MIBAC della documentazione di piano con le integrazioni richieste dal citato parere motivato VAS.
- 7 luglio 2011. Il MATTM ha trasmesso il parere n. 753 del 17/06/2011 espresso dalla Commissione di verifica dell'Impatto ambientale VIA e VAS attestante l'avvenuto recepimento delle prescrizioni di cui al parere n. 426 dell'11/2/2010 della medesima Commissione.
- 6 novembre 2012. Il MIBAC ha trasmesso la nota DG/PBAAC/34.19.04/30591/2012 con la quale si formulano considerazioni in merito alle integrazioni effettuate in recepimento delle prescrizioni e si propone di consolidare la collaborazione al fine di inglobare nel processo continuo della pianificazione il sistema dei beni culturali e dei beni paesaggistici.
- 17 maggio 2013. Su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Andrea Orlando, il Consiglio dei ministri del Governo Italiano ha approvato il Piano di gestione del bacino idrografico del distretto idrografico della Sardegna, sul quale è stata sentita anche la Conferenza Stato-Regioni. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2013 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29 ottobre 2013 - Serie Generale n. 254. il Piano di Gestione è composto dagli elaborati adottati con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Sardegna n. 3 del 3 giugno 2010 e dalla documentazione prodotta in ottemperanza delle prescrizioni contenute nel parere positivo di compatibilità ambientale strategica di cui al citato decreto DVA-DEC-2010-0000082 del 1° aprile 2010.



## 5. LA VAS DELL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI GESTIONE

Ai sensi dell'art. 117 c. 1 del D.Lgs 152/06 il PdG DIS è piano stralcio del Piano di Bacino e viene adottato e approvato secondo le procedure stabilite per quest'ultimo dall'art. 66 del medesimo decreto. In attuazione di quanto sopra il vigente PdG DIS è stato sottoposto positivamente a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in sede statale.

Come stabilito dall'art. 13 punto 7 della DQA, entro il 22 dicembre 2015 (15 anni dopo l'entrata in vigore e, successivamente ogni sei anni) occorre procedere al riesame e all'aggiornamento del PdG DIS. Per stabilire se sottoporre anche l'aggiornamento del PdG DIS a VAS occorre valutarne gli eventuali effetti significativi sull'ambiente che, ai sensi dell'art. 12 comma 6 del D.Lgs 152/06, non siano stati precedentemente considerati. A tal fine si avvia la procedura di verifica dell'assoggettabilità prevista dall'art. 6 comma 3 secondo le disposizioni di cui all'art. 12 del D.Lgs 152/06.

I ruoli nella VAS di cui al D. Lgs. 152 del 2006, come già, individuati con la procedura di VAS relativa alla prima approvazione del PdG DIS sono:

TABELLA 1 – Ruoli nella VAS del PdG DIS

RUOLI	Riferimento normativo D.Lgs. 152/2006	NOTE
<b>Autorità competente</b>	la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi	Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare MATTM
<b>Autorità procedente</b>	la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma;	RAS

La procedura di valutazione di VAS, come disciplinata dal D.Lgs. 152/2006, prevede, i seguenti passi sequenziali:

TABELLA 2 – VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ

ATTIVITÀ	Riferimento normative D.Lgs. 152/2006	NOTE
Elaborazione da parte dell'autorità procedente di un <b>rapporto preliminare</b> sui possibili impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione dell'aggiornamento piano	D.Lgs. 152/2006, art. 12, comma 1	
<b>Invio del rapporto preliminare</b> da parte dell'autorità procedente all'autorità	D.Lgs. 152/2006, art. 12, commi 1 e 2	I soggetti competenti in materia ambientale inviano entro trenta giorni il

ATTIVITÀ	Riferimento normative D.Lgs. 152/2006	NOTE
competente che inoltra il documento ai soggetti competenti in materia ambientale per acquisirne il parere		parere all'autorità competente e all'autorità procedente
L'autorità competente, tenendo conto anche dei contributi pervenuti da parte dei soggetti competenti in materia ambientale, emette il <b>provvedimento di verifica di assoggettabilità</b> .	D.Lgs. 152/2006, art. 12, comma 4	Entro 90 giorni dall'invio del rapporto preliminare al MATTM

Nel caso in cui il provvedimento di verifica di assoggettabilità sia negativo e quindi escluda l'aggiornamento del piano dalla Valutazione ambientale strategica, la procedura si conclude con la pubblicazione del provvedimento, altrimenti si procede secondo i seguenti passaggi:

TABELLA 3 – PROCEDURA DI VAS NEL CASO DI ESITO POSITIVO DELLA VERIFICA

ATTIVITÀ	Riferimento normative D.Lgs. 152/2006	NOTE
<b>Consultazione</b> con le autorità competenti e gli altri soggetti competenti in materia ambientale al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale	D.Lgs. 152/2006, art. 13, comma 1 e 2	Conclusione consultazioni, salvo quanto diversamente concordato, entro 90 gg dall'invio del rapporto preliminare di cui al comma 1, art. 13 del D.Lgs. 152 del 2006 (dal positivo esito di assoggettabilità l'autorità procedente entra in consultazione con l'autorità competente e altri SCA al fine di definire le informazioni da includere nel rapporto ambientale)
<b>Comunicazione</b> dell'autorità procedente all'autorità competente e pubblicazione del rapporto ambientale, della sintesi non tecnica, della proposta di aggiornamento del piano.	D.Lgs. 152/2006, art. 13, comma 5	
<b>Pubblicazione</b> dell'avviso sulla GURI o nel BURAS. Deposito della proposta, rapporto ambientale, sintesi. Pubblicazione documentazione sul sito.	D.Lgs. 152/2006, art. 14, comma 1	Attività contestuale al punto precedente
<b>Consultazione</b> sulla proposta di aggiornamento del piano e sul rapporto ambientale	D.Lgs. 152/2006, art. 14, comma 3	Entro il termine di 60 gg dalla pubblicazione dell'avviso
Espressione del <b>parere motivato</b> da parte dell'autorità competente	D.Lgs. 152/2006, art. 15, comma 1	Entro 90 gg dalla chiusura della consultazione

## 6. LA PRIMA REDAZIONE DEL PDG DIS

Il Piano di Gestione, previsto dalla DQA, rappresenta lo strumento operativo attraverso il quale si devono pianificare, attuare e monitorare le misure per la protezione, il risanamento e il miglioramento dei corpi idrici

superficiali e sotterranei e agevolare un utilizzo sostenibile delle risorse idriche. Gli obiettivi ambientali di Piano sono quindi quelli previsti dall'art. 4 della direttiva.

Il Piano di Gestione previsto dalla DQA, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs 152/06, è uno stralcio del Piano di Bacino di cui all'art. 65 del D.Lgs 152/06. Esso rappresenta pertanto lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa, alla valorizzazione e alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche e ambientali dei territori interessati.

L'art. 13 punto 1 della DQA prevede che per ciascun distretto idrografico sia predisposto un piano di gestione del bacino idrografico. Il medesimo articolo della DQA, al punto 5, prevede inoltre che i piani di gestione possano essere integrati da programmi e piani di gestione più dettagliati per sotto-bacini, settori, problematiche o categorie di acque. Il D.Lgs 152/06, norma di recepimento della DQA, prevede che in ogni Regione sia predisposto il Piano di Tutela delle Acque (PTA) che costituisce uno specifico piano di settore. Il PTA, in coerenza con l'impostazione della DQA, è un Piano che integra e dettaglia il PdG.

La Regione Sardegna ha approvato il Piano di Tutela delle Acque (PTA) con Deliberazione della Giunta Regionale n. 14/16 del 4 aprile 2006. Il PTA costituisce uno strumento conoscitivo, programmatico, dinamico per la tutela integrata degli aspetti quantitativi e qualitativi della risorsa idrica.

Il Piano di Tutela delle Acque, oltre agli interventi volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico, contiene: i risultati dell'attività conoscitiva; l'individuazione degli obiettivi ambientali e per specifica destinazione; l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento; le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico.

Per quanto riguarda il Distretto Idrografico della Sardegna coincidono sia il territorio di riferimento che il soggetto deputato alla redazione del PTA e, ai sensi all'aggiornamento del PdG DIS. Tale condizione agevola il coordinamento tra i due piani, che risultano, pertanto, tra loro strettamente correlati.

Nella prima redazione del Piano di Gestione si è fatto riferimento al patrimonio conoscitivo e di esperienze accumulate in anni di attività di pianificazione regionale in materia di acque attingendo, in particolare, al vigente PTA. Per l'aggiornamento del PdG DIS si procederà alla revisione di tale attività di integrazione tra il PdG DIS e la pianificazione regionale correlata.

## 7. AGGIORNAMENTO DEL PDG DIS

Come detto in precedenza la DQA prevede che il vigente Piano di Gestione del distretto idrografico della Sardegna e il Programma delle Misure venga riesaminato e aggiornato entro il 22 dicembre 2015 e, successivamente, ogni sei anni. In questo modo il PdG DIS costituisce uno strumento dinamico soggetto ad un periodico riesame che, a partire dall'aggiornamento del quadro contestuale di riferimento, si basa sulla verifica di attuazione ed efficacia delle misure di piano e sulla valutazione del progressivo avvicinamento agli obiettivi ambientali prefissati. Le eventuali criticità riscontrate in fase di riesame determinano la necessità di misure correttive e/o integrative dando così luogo ad una nuova versione del Piano che, a sua volta, sarà soggetta a riesami e aggiornamenti successivi innescando così un processo iterativo di ottimizzazione del Piano stesso.

Dal punto di vista formale per il Distretto idrografico della Sardegna, in ottemperanza all'art. 14 della direttiva 2000/60/CE, il primo riesame e aggiornamento del PdG DIS è stato avviato con la pubblicazione, nel dicembre 2012, del documento *“Calendario, programma di lavoro e dichiarazione delle misure consultive”*. Il processo di revisione è poi proseguito, nel dicembre 2013, con la pubblicazione del documento *“Valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque importanti, identificati nel bacino idrografico”*.

La revisione, muovendosi nel quadro della strategia europea in tema di risorse idriche<sup>1</sup>, è impostata sulla base dello schema definito dalla DQA e dai suoi allegati e tiene conto:

- delle informazioni derivanti dall'aggiornamento del quadro conoscitivo previsto dall'art. 5 della direttiva 2000/60/CE;
- delle risultanze della procedura di VAS, incluso il monitoraggio;

Una delle tematiche principali di aggiornamento del PdG è costituita dalla valutazione dei risultati del monitoraggio ambientale, a seguito della quale si individuano i corpi idrici che rischiano di fallire gli obiettivi previsti dalla DQA e dal PdG già approvato. Tale analisi comporta l'approfondimento della problematica

---

<sup>1</sup>La strategia della Commissione europea per la salvaguardia delle risorse idriche ha l'obiettivo principale di garantire che la disponibilità di acqua di buona qualità sia sufficiente a soddisfare le esigenze dei cittadini, dell'economia e dell'ambiente. I pilastri su cui si basa tale strategia sono

- la Comunicazione della Commissione Europea, COM (2012) 673 “Piano di Azione per la salvaguardia delle risorse idriche europee” (Blueprint);
- la Comunicazione della Commissione Europea, COM (2012) 670: “Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio concernente l'attuazione della direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE) Piani di gestione dei bacini idrografici”
- la Comunicazione della Commissione Europea, COM (2012) 672 “Relazione sul riesame della politica europea in materia di carenza idrica e di siccità”

ambientale attraverso lo schema corpo idrico - pressione - impatto - misura. A seguito di tali valutazioni si procede al riesame dell'attuale programma di misure del Distretto idrografico della Sardegna e ad un suo eventuale aggiornamento nel rispetto delle tipologie di misura previste dalla DQA.

Oltre agli aspetti di cui sopra, l'aggiornamento del PdG DIS deve tener conto degli esiti del terzo report di implementazione COM (2012) 670: del 14/11/2012 redatto ai sensi dell'art. 18 della Dir. 2000/60/CE, che sintetizza i risultati delle valutazioni dei Piani di gestione degli Stati Membri condotta dalla Commissione e illustrata nel dettaglio negli allegati SWD (2012) 379 final 1/30; SWD (2012) 379 final 2/30; SWD (2012) 379 final 17/30 - Stato Membro: Italia

A seguito di tale analisi, la Commissione europea ha inviato nel corso del 2013 richieste di chiarimento sui vari aspetti di attuazione della direttiva e sui correlati contenuti dei primi Piani di gestione, evidenziando varie criticità presenti in detti Piani. In particolare con nota del 26 luglio 2013 la Commissione ha dato avvio a scambi bilaterali con l'Italia, invitando le autorità italiane ad un incontro a Bruxelles, svoltosi il 24 settembre 2013. Dal verbale dell'incontro, trasmesso dalla Commissione europea in data 13 novembre 2013, emerge un quadro di azioni da intraprendere sia a livello di Stato Membro che a livello di singolo distretto al fine di superare le criticità evidenziate e quindi dare pieno riscontro alle richieste comunitarie.

L'istruttoria europea evidenzia, tra l'altro, la necessità di tener conto nel secondo ciclo di implementazione della direttiva e, quindi, in sede di aggiornamento e revisione del primo piano, del legame con la nuova pianificazione del settore agricolo, attualmente in fase di aggiornamento secondo gli indirizzi della PAC 2014-2020.

Costituiscono inoltre un riferimento per la revisione del PdG DIS le seguenti direttive comunitarie:

- Direttiva 2007/60/CE (Direttiva Quadro relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi da alluvioni). Ai sensi del CAPO V della Dir. 2007/60/CE gli Stati membri prendono le misure appropriate per coordinare l'applicazione della medesima Direttiva con la direttiva 2000/60/CE mirando a migliorare l'efficacia, lo scambio di informazioni ed a realizzare sinergie e vantaggi comuni tenendo conto degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE.
- Direttiva 2008/56/CE (Marine Strategy Framework Directive). Ai sensi dell'art. 8 della Dir. 2008/56/CE gli Stati membri tengono conto di elementi relativi alle acque costiere, di transizione e territoriali che rientrano nell'ambito di applicazione, tra le altre norme comunitarie, delle disposizioni della direttiva 2000/60/CE. Anche il considerato n 12 della Dir. 2008/56/CE presuppone il coordinamento con la Dir. 2000/60/CE onde assicurare la complementarietà evitando nel contempo inutili sovrapposizioni.

Con riferimento a quanto sopra riportato e ai sensi dell'art. 12 comma 6, del d. lgs. n.152/2006 e dell'Allegato I alla parte II dello stesso decreto, di seguito si illustrano gli elementi utili per la valutazione

dell'assoggettività a VAS dell'aggiornamento del PdG volta a riscontrare o ad escludere la presenza di eventuali effetti significativi sull'ambiente che, ai sensi dell'art. 12 comma 6 del D.Lgs 152/06, non siano stati precedentemente considerati.

## 8. CARATTERISTICHE DELL'AGGIORNAMENTO DEL PDG DIS E CONTESTO PIANIFICATORIO

Il Piano di Gestione, previsto dalla DQA, rappresenta lo strumento operativo attraverso il quale si devono pianificare, attuare e monitorare le misure per la protezione, il risanamento e il miglioramento dei corpi idrici superficiali e sotterranei e agevolare un utilizzo sostenibile delle risorse idriche. Gli obiettivi ambientali di Piano sono quindi quelli previsti dall'art. 4 della direttiva.

Il Piano di Gestione previsto dalla DQA, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs 152/06, è uno stralcio del Piano di Bacino di cui all'art. 65 del D.Lgs 152/06. Esso rappresenta pertanto lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa, alla valorizzazione e alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche e ambientali dei territori interessati.

Ai sensi della DQA, i programmi di misure sono indicati nei Piani di Gestione che gli Stati Membri devono predisporre per ogni singolo bacino idrografico e che rappresenta pertanto lo strumento di programmazione/attuazione per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla direttiva. Nel processo di aggiornamento del PdG DIS rimane invariato il quadro strategico degli obiettivi stabiliti dalla DQA e riportati di seguito:

<b>Riferimento Dir. 2000/60/CEE</b>	<b>Obiettivi generali della DQA</b>
Art.1	Agevolare un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili
Art.1	Impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico
Art.1	Garantire una fornitura sufficiente di acque superficiali e sotterranee di buona qualità per un utilizzo sostenibile, equilibrato ed equo
Art.1 e Art.4	Ridurre progressivamente l'inquinamento da sostanze prioritarie e arrestare o eliminare gradualmente le emissioni, gli scarichi e le perdite di sostanze pericolose prioritarie nelle acque superficiali
Art.1 e Art.4	Impedire o limitare l'immissione di inquinanti nelle acque sotterranee e impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici sotterranei
Art.1 e Art.4	Invertire le tendenze significative e durature all'aumento della concentrazione di qualsiasi inquinante derivante dall'impatto dell'attività umana per ridurre progressivamente l'inquinamento delle acque sotterranee
Art.1	Contribuire a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità
Art. 4	Impedire il deterioramento e proteggere, migliorare e ripristinare lo stato di tutti i corpi idrici superficiali e sotterranei
Art. 4	Raggiungimento del buono stato entro il 22 dicembre 2015 per tutti i corpi idrici
Art.4 All.IV	Conformarsi a tutti gli standard e agli obiettivi per le aree protette: impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare i corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acque destinate al consumo umano o destinati a tale uso futuro

	(anche mediante l'istituzione di zone di salvaguardia)
Art.4 All.IV	Conformarsi a tutti gli standard e agli obiettivi per le aree protette: aree designate per la protezione di specie acquatiche significative dal punto di vista economico
Art.4 All.IV	Conformarsi a tutti gli standard e agli obiettivi per le aree protette: corpi idrici destinati alla balneazione
Art.4 All.IV	Conformarsi a tutti gli standard e agli obiettivi per le aree protette: ridurre e prevenire l'inquinamento da nitrati di origine agricola (Dir. 91/676/CE)
Art.4 All.IV	Conformarsi a tutti gli standard e agli obiettivi per le aree protette: imposizione di limiti più restrittivi per Ntot e Ptot negli scarichi in aree sensibili (Direttiva 91/271/CE)
Art.4 All.IV	Conformarsi a tutti gli standard e agli obiettivi per le aree protette: mantenere e migliorare lo stato delle acque ricadenti nelle aree designate per la protezione degli Habitat e delle specie (Direttiva 92/43/CEE e 79/409/CEE)
Art.9	Applicazione del principio del recupero dei costi dei servizi idrici

La DQA istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, allo scopo di coordinare, integrare e, nel lungo periodo, sviluppare ulteriormente i principi e le strutture generali idonei a garantire la protezione e un utilizzo sostenibile delle acque comunitarie. Coerentemente con tale impostazione la DQA introduce il concetto di "misure di base" che rappresentano i requisiti minimi del programma di misure, integrato ove necessario da "misure supplementari", e che contemplano le misure già previste dalla normativa comunitaria in materia di protezione delle acque e le ulteriori disposizioni stabilite dalla DQA stessa all'art. 11.

La DQA è completata da altre norme europee più specifiche richiamate direttamente dalla DQA e già oggetto di specifiche misure ed interventi strutturali rilevanti in termini di gestione della risorsa. In tal senso il PdG DIS riporta una sintesi dello stato di attuazione delle seguenti norme comunitarie da ritenersi quali Misure di Base ai sensi della DQA:

- Direttiva 76/160/CEE sulle acque di balneazione (abrogata dalla direttiva 2006/7/CE)
- Direttiva 79/409/CEE sugli uccelli selvatici e successivi atti modificativi
- Direttiva 98/83/CE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano
- Direttiva 96/82/CE sugli incidenti rilevanti (Seveso II)
- Direttiva 85/337/CEE modificata dalla direttiva 97/11/CE – valutazione di impatto ambientale
- Direttiva 86/278/CEE sull'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.
- Direttiva 91/271/CEE modificata dalla direttiva 98/15/CE - trattamento acque reflue urbane 2
- Direttiva 91/414/CEE sui prodotti fitosanitari.
- Direttiva 91/676/CEE sui nitrati
- Direttiva 92/43/CEE sugli habitat
- Direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento che sostituisce la Direttiva 96/61/CE.
- Direttiva 2006/44/CE che sostituisce e codifica la direttiva 78/659/CEE – acque idonee alla vita dei pesci
- Direttiva 80/68/CEE concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose
- Direttiva 2006/118/CE relativo alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento

- Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione
- Direttiva 2006/11/CE che sostituisce e codifica la Direttiva 76/464/CEE - inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico
- Direttiva 98/8/CE sui biocidi
- Direttiva 2006/113/CE che sostituisce e codifica la Direttiva 79/923/CE – qualità delle acque destinate alla molluschicoltura
- Direttiva 2001/42/CE sulla valutazione ambientale strategica
- Direttiva quadro sui rifiuti (2006/12/CE)
- Direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque
- Direttiva 2008/56/CE sulla strategia per l'ambiente marino
- REGOLAMENTO (CE) N. 1100/2007 DEL CONSIGLIO del 18 settembre 2007 che ha istituito misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea

Il PdG DIS riporta inoltre una sintesi dello stato di attuazione delle seguenti ulteriori Misure di base indicate dalla DQA nell'articolo 11:

- Misure adottate in applicazione del principio del recupero dei costi dell'utilizzo idrico (punto 7.2 All. VII direttiva 2000/60)
- Misure adottate ai fini dell'individuazione e della protezione delle acque destinate all'uso umano (punto 7.3 All. VII Dir. 2000/60)
- Misure utilizzate per i controlli sull'estrazione e l'arginamento delle acque (punto 7.4 All. VII direttiva 2000/60)
- Misure per il controllo delle fonti di inquinamento puntuale di cui all'art. 11 par. 3 lettera g) (punto 7.5 All. VII direttiva 2000/60)
- Misure volte a garantire condizioni idromorfologiche del corpo idrico adeguate al raggiungimento dello stato ecologico prescritto - art. 11 par. 3 lettera i)(punto 7.5 All. VII direttiva 2000/60)
- Specificazione dei casi in cui sono stati autorizzati scarichi diretti nelle acque sotterranee (punto 7.6 All. VII direttiva 2000/60)
- Misure adottate per il controllo e la riduzione dell'immissione delle sostanze prioritarie nell'ambiente idrico (punto 7.7 All. VII direttiva 2000/60)
- Misure adottate ai fini della prevenzione e del controllo degli inquinamenti accidentali (punto 7.8 All. VII Dir. 2000/60)
- Misure adottate per i corpi idrici a rischio di non raggiungimento degli obiettivi (punto 7.9 All. VII direttiva 2000/60)
- Misure adottate per la protezione delle acque marino costiere (punto 7.11 All. VII direttiva 2000/60)
- Misure per le fonti diffuse che possono provocare inquinamento (art.11 comma 3 lett. h) della direttiva 2000/60)



Considerato quanto sopra, per l'aggiornamento del Piano di Gestione si prevede un consolidamento dell'impianto generale delle misure in quanto, in maniera analoga al primo ciclo di pianificazione, anche per l'aggiornamento del PdG DIS rimane il riferimento al quadro degli obiettivi e delle tipologie di misure indicate nella DQA. Occorre inoltre considerare che il Piano di Gestione è integrato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 punto 5 della DQA, da programmi e piani più dettagliati per sotto-bacini, settori, problematiche o categorie di acque al fine di affrontare aspetti particolari della gestione idrica. Nel nuovo ciclo di pianificazione sarà aggiornato e integrato il quadro delle pianificazioni correlate per tener conto di quelle sopraggiunte rispetto al primo ciclo di pianificazione. In ogni caso occorre considerare che gli ulteriori piani verranno sottoposti a specifica procedura Valutazione Ambientale Strategica.

## **8.1. AGGIORNAMENTO DEL PDG E ALTRE POLITICHE/PIANI E PROGRAMMI**

Il vigente PdG DIS è stato sottoposto positivamente a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in sede statale. Nel rispetto della procedura stabilita dalle norme vigenti in tema di VAS, è stato predisposto e sottoposto a consultazione pubblica il Rapporto Ambientale

Per tener conto degli impatti positivi o negativi sull'ambiente in senso lato (matrici ambientali, popolazione, contesto socio economico, etc.), il PdG è stato sottoposto al processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS - in attuazione della Direttiva 2001/42/CE e ai sensi del D.Lgs152/2006), le cui finalità sono volte a garantire la sostenibilità ambientale degli strumenti di programmazione e pianificazione. In quest'ottica, tutti i soggetti competenti in materia ambientale sono stati invitati a prendere parte attiva del processo di consultazione, attraverso contributi ed osservazioni.

Strumento fondamentale all'interno della procedura di VAS è il Rapporto Ambientale (RA) che contiene le informazioni necessarie a individuare, descrivere e valutare i potenziali effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del PdG DIS.

Secondo quanto previsto dalle norme nel RA vengono analizzati i contenuti fondamentali del PdG e i suoi rapporti con gli altri piani, si sviluppa l'analisi di contesto socioeconomico e ambientale, per gli aspetti pertinenti al PdG, la valutazione degli scenari e dei possibili impatti sulle componenti/comparti del contesto volta a mettere in evidenza gli eventuali impatti negativi sull'ambiente e le misure preventive per impedirli, ridurli o compensarli. Infine nella parte conclusiva del documento sono state descritte le modalità di monitoraggio del Piano per identificare un sistema teso a verificare gli impatti in itinere dello stesso piano sull'ambiente.

Come detto nel Rapporto ambientale è contenuta l'analisi di coerenza con altri piani e programmi volta ad individuare l'esistenza di relazioni di coerenza ed evidenziare elementi di incoerenza degli obiettivi del PdG del distretto idrografico con gli altri strumenti di pianificazione regionali.

A tale scopo sono stati confrontati gli obiettivi generali del PdG, desunti dall'analisi degli articoli 1, 4 e 9 della Direttiva 2000/60/CE con gli obiettivi dei principali piani/programmi regionali aventi implicazioni significative sull'ambiente mediante una matrice di valutazione.

A ciascuna cella della matrice, risultante dall'incrocio tra gli obiettivi del Piano/Programma con gli obiettivi generali del PdG, è stato attribuito un giudizio secondo il seguente schema:

Coerenza diretta	
Elementi di coerenza indiretta	
Non Pertinente	
Elementi di incoerenza con la pianificazione	

Le analisi svolte per il Rapporto Ambientale del primo PdG conservano la loro validità per l'aggiornamento considerato che il quadro di riferimento programmatorio assunto nel primo ciclo di pianificazione, in quanto vincolato agli obiettivi generali della DQA, non subirà significative evoluzioni.

In precedenza è stato evidenziato che in sede di aggiornamento e revisione del PdG DIS occorre garantire il necessario coordinamento con la nuova pianificazione del settore agricolo, attualmente in fase di aggiornamento secondo gli indirizzi della PAC 2014-2020, con l'attuazione della Direttiva 2007/60/CE (Direttiva Quadro relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi da alluvioni) e con la Direttiva 2008/56/CE (Marine Strategy Framework Directive). Il coordinamento con tali politiche avverrà comunque in un quadro predefinito ovvero in ottemperanza delle indicazioni della DQA, delle rispettive direttive e politiche e dei documenti conseguenti della Commissione europea (Blueprint e indicazioni della Commissione Europea a seguito della valutazione dei Piani di Gestione ai sensi dell'art.18 della DQA ).

### **Integrazione tra aggiornamento del PdG e le politiche agricole.**

Il rapporto tra l'attuazione della DQA e la PAC 2014-2020 è stata oggetto di particolare attenzione da parte della Commissione Europea, a seguito della riunione bilaterale del settembre 2013 e della discussione sul programma di misure dei piani di gestione relative al settore agricolo, e tal proposito sono state raccomandate specifiche azioni per l'Italia, soprattutto allo scopo di affrontare in maniera integrata l'impatto dell'agricoltura sulla qualità e quantità dell'acqua come richiesto dalla DQA.

La Commissione Europea ha richiesto di predisporre un piano che descrive le misure di base e supplementari che saranno attuate nel prossimo ciclo di pianificazione e le modalità di attuazione, ivi comprese le fonti di finanziamento.

A tal fine l'Italia ha recentemente predisposto il Piano di azione agricoltura (PAA) contenente gli indirizzi strategici per la definizione e attuazione del programma di misure relative al settore agricolo nel secondo ciclo dei piani di gestione.

Il PAA è stato predisposto in collaborazione dal Ministero dell'Ambiente, dal Ministero delle Politiche Agricole, dalle Regioni e dalle Autorità di bacino incaricate del coordinamento delle attività per la predisposizione dei piani di gestione 2015 negli otto distretti idrografici individuati sul territorio nazionale.

Il PAA costituisce un supporto strategico per la predisposizione dei programmi di misure, nell'ambito dei piani di gestione 2015, ai fini di:

- affrontare adeguatamente gli impatti del settore agricolo e i relativi rischi (disegnare puntualmente le misure);
- individuare i possibili canali di finanziamento per la loro attuazione e criteri/indirizzi omogenei per la stima economica/finanziaria delle misure;
- migliorare il coordinamento Agricoltura-Ambiente in fase di programmazione PAC 2014-2020 per assicurare che siano adeguatamente considerati e utilizzati gli strumenti offerti per misure che possono contribuire alla tutela delle risorse idriche e al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e di tutela della biodiversità, sia nell'ambito del primo pilastro (condizionalità, greening), sia del secondo pilastro (Piani di sviluppo rurale);
- rafforzare il coinvolgimento del settore agricolo nella fase di pianificazione dei piani di gestione distrettuale.
- Integrazione tra aggiornamento del PdG e le politiche agricole.

Infatti, grazie anche alla concomitanza tra le attività di pianificazione relative al primo aggiornamento dei Piani di Gestione e la PAC 2014-2020 c'è infatti l'opportunità di poter sviluppare importanti sinergie operative che possono anche esplicarsi nell'occasione per l'ottimizzazione dell'utilizzo dei fondi comunitari e assicurare supporto finanziario ad una serie di azioni finalizzate alla tutela e gestione delle acque.

In particolare si ricorda che la PAC 2014-2020 si basa su due pilastri:

- primo pilastro - misure di mercato, comprende gli interventi di mercato, che riguardano la stabilizzazione dei redditi degli agricoltori tramite la gestione dei mercati agricoli ed il regime dei pagamenti diretti (Aiuti PAC). Il finanziamento è assicurato interamente dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo e di Garanzia);
- secondo pilastro - promuove la competitività delle imprese agricole e lo sviluppo rurale, con misure programmate a livello territoriale (Programmi di Sviluppo Rurale - PSR) e cofinanziate al 50% con fondi europei (FEASR) e al 50% con fondi nazionali.

Per quanto riguarda il primo pilastro nella nuova PAC è mantenuto il principio di condizionalità, che per quanto riguarda gli aspetti ambientali, prevede che i pagamenti diretti siano condizionati al rispetto delle

norme vigenti in materia ambientale. In particolare per quanto riguarda le risorse idriche l'eco-condizionalità risulta fortemente connessa alle misure di base del PdG.

Nel primo pilastro è stato inoltre introdotto il concetto di ecosostenibilità (cosiddetto Greening) per sostenere talune pratiche agricole che giovano al clima e all'ambiente. Il 30% dei pagamenti diretti per gli agricoltori, pagamenti verdi, sarà finalizzato all'applicazione dei requisiti ecologici, il cui mancato rispetto comporterà sanzioni anche sul pagamento di base.

Il secondo pilastro della PAC, Sviluppo Rurale, è invece connesso soprattutto alle misure supplementari della DQA. Il PSR è lo strumento di programmazione della politica di sviluppo rurale cofinanziata dal FEASR, che definisce gli interventi regionali per il periodo di programmazione 2014/2020.

Le politiche di sviluppo rurale, definite nei PSR 2014/2020, devono essere complementari a quelle finanziate dai Fondi del Quadro Strategico Comune (QSC), il quale prevede 11 Obiettivi Tematici utili per affrontare le principali sfide che ogni Stato Membro deve perseguire in termini di sviluppo e di attuazione della "Strategia Europa 2020", definite in ambito nazionale nell'Accordo di Partenariato e declinate a livello regionale nel Documento di Strategia Regionale.

Il Programma è articolato in base a sei Priorità generali, con relativi "settori d'interesse" (Focus Area) più specifici, tra cui si evidenziano in particolare la priorità 4 e 5 che hanno una rilevanza diretta con gli obiettivi della direttiva quadro sulle acque.

Priorità	Focus area	Obiettivi tematici (QSC)
(4) Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste	(4.a) salvaguardia e ripristino della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000 e nelle zone agricole di alto pregio naturale, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa  (b) migliore gestione delle risorse idriche  (4.c) migliore gestione del suolo	5) Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi
(5) Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale	(5.a) aumentare l'efficienza nell'utilizzo delle risorse idriche in agricoltura	6) Promuovere la tutela dell'ambiente e la sostenibilità ambientale

I PSR sono strutturati sulla base delle indicazioni del Regolamento UE 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR). Il PSR 2014-2020 versione Luglio 2014 della Regione Sardegna è stato trasmesso alla Commissione Europea ed è sottoposto a VAS regionale.

Nella presente fase di aggiornamento del PdG si stanno coordinando le attività con il settore agricolo, anche con specifici incontri con le strutture che nell'ambito del distretto idrografico della Sardegna si occupano nello specifico delle politiche agricole.

Nel PAA è approfondita la correlazione tra le misure di base della DQA e il primo pilastro della PAC e le misure supplementari e il secondo pilastro della PAC che dovrà essere presa in considerazione nell'aggiornamento del PdG.

### **Coordinamento con la Direttiva 2007/60/CE**

La presente fase di aggiornamento del PdG deve tener conto del coordinamento con il Piano di gestione del rischio di Alluvioni e sfruttare le sinergie derivanti dalle due attività di pianificazione.

La Direttiva Quadro relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi da alluvioni (Direttiva 2007/60/CE), ha l'obiettivo di istituire in Europa un quadro coordinato per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvione che è principalmente volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana nonché a ridurre i possibili danni all'ambiente, al patrimonio culturale e alle attività economiche connesse con i fenomeni in questione.

La Direttiva 2007/60/CE prevede per ogni distretto idrografico la redazione delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni e del Piano di Gestione delle Alluvioni.

L'articolo 9 della Direttiva alluvioni indica che è necessario garantire appropriate misure di coordinamento con la DQA, mirando a migliorare l'efficacia, lo scambio di informazioni e a realizzare sinergie e vantaggi comuni tenendo conto degli obiettivi ambientali individuati dal Piano di Gestione delle Acque ai sensi dell'art. 4 della DQA.

In particolare è indicato che le prime mappe di pericolosità e rischio di alluvioni e i successivi riesami previsti dalla direttiva alluvioni siano preparati in modo che le informazioni in essi contenute siano coerenti con le pertinenti informazioni presentate a norma della DQA. Si stabilisce che tali riesami sono coordinati e possono essere integrati nei riesami delle analisi ex art. 5 della DQA. Inoltre anche l'elaborazione dei piani di gestione delle alluvioni e i successivi riesami sono effettuati in coordinamento con i riesami dei piani di gestione delle acque e possono essere integrate nei medesimi. Infine, la partecipazione attiva è coordinata se opportuno con la partecipazione ex art.14 della DQA.

Il coordinamento previsto tra le due attività di pianificazione si può così sintetizzare:

<b>Pianificazione ex Direttiva 2007/60/CE</b>	<b>Pianificazione ex Direttiva 2000/60/CE</b>
Riesami mappe di pericolosità e rischio di alluvioni	Riesami analisi ex art. 5 della DQA
Piani di gestione delle alluvioni e successivi riesami	Riesami dei piani di gestione delle acque

Inoltre la DQA all'art. 4.6 prevede che il deterioramento di corpi idrici dovuto a circostanze naturali e "ragionevolmente imprevedibili", quali alluvioni violente (e siccità prolungate), non costituisce una violazione alle prescrizioni della direttiva purché il Piano di gestione delle acque preveda espressamente le situazioni in cui possono essere dichiarate dette circostanze ragionevolmente imprevedibili o eccezionali, anche tramite l'adozione di appropriati indicatori, che possono essere essi stessi elemento comune tra le due pianificazioni.

I due processi di pianificazione devono pertanto sfruttare le reciproche potenzialità, sinergie e benefici comuni, tenuto conto degli obiettivi ambientali della direttiva 2000/60/CE, garantendo l'efficienza e un razionale utilizzo delle risorse soprattutto in considerazione del fatto che il raggiungimento del buono stato per i corpi idrici è coerente con l'obiettivo della tutela dell'ambiente dalle conseguenze negative delle alluvioni. Bisogna comunque rilevare che si possono configurare potenziali conflitti nell'attuazione degli obiettivi delle due direttive. Si può supporre, infatti, che le misure che si possono individuare per le finalità della mitigazione del rischio alluvioni, che possono comportare un modifica delle dinamiche fluviali, possano in qualche modo interferire con gli aspetti qualitativi dei corpi idrici e con gli obiettivi di qualità della DQA (naturalità) e che, di conseguenza, le scelte da operare debbano tenere conto di un insieme di elementi e parametri particolarmente complesso. A tal proposito si evidenzia che tali aspetti sono stati già considerati nell'ambito della VAS del primo PdG (nonché nello stesso primo PdG) nel quale era presa in considerazione la pianificazione di settore affine alla direttiva Alluvioni (Piano di Assetto Idrogeologico).

Il coordinamento delle attività di attuazione della DQA e dell'aggiornamento del PdG DIS con quelle di attuazione della Direttiva alluvioni al fine di individuare le sinergie tra le due strategie è agevolato dal fatto che il soggetto che si occupa della redazione delle due Pianificazioni è il medesimo. E' inoltre importante evidenziare che il Piano di gestione delle alluvioni, ai sensi del D.lgs 152/06, sarà sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica in sede statale.

### **Coordinamento con la Direttiva 2008/56/CE Marine Strategy - MSFD**

La Direttiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008, recepita in Italia con il D.lgs. n. 190 del 13 ottobre 2010, istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (MSFD). La MSFD pone come obiettivo agli Stati membri di raggiungere entro il 2020 il buono stato ambientale (GES, "Good Environmental Status") per le proprie acque marine. Ogni Stato deve quindi, mettere in atto, per ogni regione o sottoregione marina, una strategia che consta di una "fase di preparazione" e di un "programma di misure".

La stessa MSFD impone il coordinamento con le altre normative comunitarie vigenti ed, in particolare, con la DQA. Infatti, il dodicesimo considerando in premessa alla MSFD, prevede che, laddove ci sia coincidenza tra i due ambiti di applicazione delle direttive MSFD e DQA, occorre assicurare la complementarietà tra le medesime direttive evitando nel contempo inutili sovrapposizioni. In tal senso le acque costiere, compresi il fondale e il sottosuolo, che costituiscono parte integrante dell'ambiente marino rientrano nell'ambito di

applicazione della MSFD nella misura in cui aspetti specifici dello stato ecologico dell'ambiente marino non siano già trattati nella DQA o in altra normativa comunitaria.

Nel rispetto del principio di cui sopra, nel secondo ciclo di pianificazione del PdG DIS si dovranno coordinare le attività di aggiornamento e di integrazione per quanto riguarda gli aspetti relativi alle acque costiere con la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino.

La MSFD ha suddiviso le acque marine europee in 4 regioni: Mar Baltico, Oceano Atlantico nordorientale, Mar Mediterraneo e Mar Nero, e per alcune di queste ha provveduto ad un'ulteriore suddivisione individuando delle sotto-regioni. Nel Mediterraneo sono state individuate tre sub-regioni: a) il Mediterraneo occidentale, b) il mar Adriatico e c) il mar Ionio e Mediterraneo centrale.

Le acque italiane appartengono a tutte e tre le sottoregioni. Data la natura transfrontaliera dell'ambiente marino, gli Stati membri sono chiamati a cooperare per garantire che le relative strategie siano elaborate in modo coordinato per ogni regione o sottoregione marina. Inoltre per assicurare acque marine pulite sane e produttive è indispensabile che tali strategie siano coordinate, coerenti e ben integrate con quelle previste da atti normativi comunitari già esistenti (quali ad esempio trasporti, pesca, turismo, infrastrutture, ricerca) e accordi internazionali.

La MSFD stabilisce che gli Stati membri elaborino una strategia marina che si basi su una valutazione iniziale, sulla definizione del buono stato ambientale, sull'individuazione dei traguardi ambientali e sull'istituzione di programmi di monitoraggio. Per buono stato ambientale delle acque marine si intende la capacità di preservare la diversità ecologica, la vitalità dei mari e degli oceani affinché siano puliti, sani e produttivi mantenendo l'utilizzo dell'ambiente marino ad un livello sostenibile e salvaguardando il potenziale per gli usi e le attività delle generazioni presenti e future.

Gli Stati devono redigere un programma di misure concrete diretto al raggiungimento dei suddetti obiettivi. Tali misure devono essere elaborate tenendo conto delle conseguenze che avranno sul piano economico e sociale.

L'ambito di riferimento fisico della Marine Strategy - MSFD - sono tutte le acque territoriali, ricomprendendo quindi al loro interno, anche i corpi idrici costieri del PdG, che costituiscono quindi un sottoinsieme delle prime.

La DQA e la direttiva MSFD sono strettamente collegate. Infatti la direttiva quadro in materia di acque ha l'obiettivo di ridurre l'inquinamento di origine terrestre e quindi di impedirgli di raggiungere i mari europei e migliorando così l'ambiente marino. La DQA protegge altresì le acque costiere, nonché le acque di transizione, quali estuari e lagune costiere. Queste forniscono zone di riproduzione per molte specie ittiche marine e rappresentano un collegamento cruciale tra le acque dolci e gli ecosistemi marini. Insieme le due

direttive offrono una struttura completa per la protezione e la gestione delle acque dolci e delle acque marine europee.

Il D.Lgs. n. 190/2010, sulla base della Direttiva europea 2008/56/CE, ha attribuito al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) la funzione di Autorità Competente per il coordinamento della attività previste dal Decreto stesso, avvalendosi di un Comitato Tecnico al quale partecipano tutti i soggetti istituzionali competenti per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla citata direttiva, incluse pertanto le Regioni, in particolare quelle costiere.

La Regione Sardegna con DGR n. 48/39 del 11.12.2012 ha delegato il Direttore generale dell'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, alla firma del Protocollo d'Intesa, che è stato individuato come l'idoneo strumento per il raggiungimento degli obiettivi comuni prefissati per ciascuna sottoregione.

Il Protocollo d'intesa, sottoscritto anche dalla Regione Sardegna, individua le attività relative alla sottoregione Mediterraneo Occidentale alla quale partecipano anche le regioni Liguria, Toscana, Lazio, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia.

Tale protocollo d'intesa è finalizzato ad avviare e svolgere le attività concordate di indagine focalizzate su alcuni ambiti risultati più deficitari dal punto di vista delle informazioni tecnico scientifiche disponibili, operando in modo da assicurare un'adeguata coerenza strategica nell'ambito della Sottoregione marina.

La regione Toscana è individuata quale Regione capofila del protocollo, secondo quanto concordato dalle regioni che partecipano alla sotto-regione Mediterraneo Occidentale.

Nel caso della Regione Sardegna il soggetto sottoscrittore del protocollo d'intesa è il Direttore generale della Direzione generale Agenzia regionale del Distretto Idrografico della Sardegna. Tale aspetto agevola il coordinamento tra le attività attuative della Marine strategy e quelle della DQA considerato che alla citata Direzione generale competono sia le attività di aggiornamento del PdG DIS che quelle di attuazione della Direttiva alluvioni.

### **Coerenza dell'aggiornamento del PdG DIS con le politiche di sviluppo sostenibile**

Le considerazioni in riferimento alla coerenza con le politiche per lo sviluppo sostenibile sono state sviluppate nella VAS del primo PdG. Di seguito si rappresentano i recenti aggiornamenti a livello europeo delle politiche per lo sviluppo sostenibile per evidenziare come il primo PdG e l'aggiornamento in progetto conservano la coerenza con gli obiettivi di sostenibilità.

Nel 2001 l'Unione Europea ha adottato una propria **Strategia per lo sviluppo sostenibile**, riveduta poi nel 2005 e nel 2009, completata tra l'altro dal principio dell'integrazione della problematica ambientale nelle politiche europee aventi un impatto sull'ambiente. Ponendosi come obiettivi chiave la tutela dell'ambiente, l'equità sociale e coesione, la prosperità economica, e la promozione dell'instaurazione di istituzioni



democratiche fondate sulla pace, la sicurezza e la libertà, la Strategia individua sette sfide principali: cambiamenti climatici e energia pulita, conservazione e gestione delle risorse naturali, consumo e produzione sostenibili, trasporti sostenibili, salute pubblica, inclusione sociale, demografia e migrazione, povertà mondiale e sfide dello sviluppo sostenibile.

L'aggiornamento del Piano di Gestione, dovrà tener conto in particolare dell'evoluzione della strategia di sviluppo sostenibile in ambito europeo, con particolare riferimento alla tematica dell'acqua.

### **“Europa 2020”**

Nel 2010 la Commissione europea ha presentato la strategia “Europa 2020” che rappresenta la strategia decennale dell'Unione europea per la crescita e l'occupazione.

Tale strategia è orientata sia a superare la crisi dalla quale le economie di molti paesi stanno ora gradualmente uscendo, ma anche a colmare le lacune del nostro modello di crescita e creare le condizioni per una crescita più intelligente, sostenibile e solidale.

L'UE si è data cinque obiettivi quantitativi da realizzare entro la fine del 2020. Riguardano l'occupazione, la ricerca e sviluppo, il clima e l'energia, l'istruzione, l'integrazione sociale e la riduzione della povertà.

In particolare secondo la strategia, per crescita sostenibile si intende:

- costruire un'economia a basse emissioni di CO<sub>2</sub> più competitiva, capace di sfruttare le risorse in modo efficiente e sostenibile;
- tutelare l'ambiente, ridurre le emissioni e prevenire la perdita di biodiversità;
- servirsi del ruolo guida dell'Europa per sviluppare nuove tecnologie e metodi di produzione verdi;
- introdurre reti elettriche intelligenti ed efficienti;
- sfruttare le reti su scala europea per conferire alle imprese (specie le piccole aziende industriali) un vantaggio competitivo;
- migliorare l'ambiente in cui operano le imprese, in particolare le piccole e medie (PMI);
- aiutare i consumatori a fare delle scelte informate.

Gli obiettivi dell'UE per la crescita sostenibile comprendono le seguenti finalità:

1. ridurre le emissioni di gas serra del 20% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2020. L'UE è pronta ad andare oltre e prevedere una riduzione del 30% se gli altri paesi sviluppati si assumono un impegno analogo e i paesi in via di sviluppo contribuiscono secondo le proprie capacità nell'ambito di un accordo globale
2. aumentare la proporzione delle energie rinnovabili nel consumo finale al 20%

3. cercare di aumentare del 20% l'efficienza energetica.

Nella strategia particolare rilievo è dato alla lotta ai cambiamenti climatici per la quale ci si prefigge una più rapida riduzione delle emissioni, un maggiore uso di nuove tecnologie (energia eolica e solare, metodi di cattura e sequestro dell'anidride carbonica), una migliore prevenzione e risposta alla catastrofi.

La strategia dell'Europa 2020 è stata sviluppata nel Settimo Programma di Azione per l'ambiente.

### **Programma di Azione per l'ambiente**

Il primo PdG e il relativo Rapporto Ambientale sono stati redatti quando era in vigore il Sesto Programma di Azione per l'ambiente 2002-2012 (VI PAA), adottato il 22 luglio 2002 con decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabiliva il quadro degli interventi strategici dell'Unione europea in campo ambientale nel periodo 2002-2012 e delineava le azioni necessarie a tal fine. Tale programma si è concluso a luglio 2012, ma molte delle misure e delle azioni avviate nell'ambito di quel programma sono tuttora in via di realizzazione.

La valutazione finale del Sesto programma d'azione per l'ambiente pubblicata nel 2011 dalla Commissione europea ha evidenziato i progressi nella politica ambientale ma anche le carenze nella sua attuazione. Il programma ha fornito un contesto globale per la politica ambientale e contribuito a fare sì che la legislazione ambientale fosse in grado di affrontare quasi tutti gli aspetti dell'ambiente anche se si rileva l'applicazione e l'attuazione inadeguate della legislazione ambientale UE da parte degli Stati membri. "Tra le principali realizzazioni della politica ambientale negli ultimi dieci anni si possono annoverare l'estensione della rete Natura 2000 (che comprende oggi quasi il 18% del territorio dell'Unione europea) l'adozione di una politica globale per le sostanze chimiche e gli interventi strategici in materia di cambiamenti climatici. Resta tuttavia molto da fare per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi e delle norme concordati a livello di Unione europea e il miglioramento della protezione della biodiversità e della qualità dei suoli e delle acque. La dissociazione tra crescita economica e sfruttamento delle risorse non ha portato a una diminuzione del loro utilizzo complessivo. "

Attualmente, in questa fase di aggiornamento del PdG, è in vigore il **Settimo programma d'azione per l'ambiente** adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea a novembre 2013<sup>2</sup> e in vigore fino al 2020.

Tramite il VII programma di azione in materia di ambiente (PAA), l'UE si è prefissata di intensificare i propri sforzi tesi a proteggere il capitale naturale, stimolare la crescita e l'innovazione a basse emissioni di

---

<sup>2</sup>Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta"

carbonio ed efficienti nell'uso delle risorse e salvaguardare la salute e il benessere della popolazione, nel rispetto dei limiti naturali del pianeta. Il VII programma di azione in materia di ambiente (PAA) si basa sui principi di precauzione, azione preventiva e di riduzione dell'inquinamento alla fonte e sul principio "chi inquina paga".

Il programma stabilisce nove obiettivi prioritari e ciò che l'UE deve fare per conseguirli entro il 2020.

1. proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione;
2. trasformare l'Unione in un'economia a basse emissioni di carbonio, efficiente nell'impiego delle risorse, verde e competitiva;
3. proteggere i cittadini dell'Unione da pressioni legate all'ambiente e da rischi per la salute e il benessere;
4. sfruttare al massimo i vantaggi della legislazione dell'Unione in materia di ambiente migliorandone l'attuazione;
5. migliorare le basi di conoscenza e le basi scientifiche della politica ambientale dell'Unione;
6. garantire investimenti a sostegno delle politiche in materia di ambiente e clima e tener conto delle esternalità ambientali;
7. migliorare l'integrazione ambientale e la coerenza delle politiche;
8. migliorare la sostenibilità delle città dell'Unione;
9. aumentare l'efficacia dell'azione unionale nell'affrontare le sfide ambientali e climatiche a livello internazionale.

In particolare il programma identifica tre aree tematiche prioritarie in cui è necessario agire con più decisione per proteggere la natura e rafforzare la resilienza ecologica, promuovere una crescita a basse emissioni di carbonio ed efficiente nell'impiego delle risorse e ridurre le minacce per la salute e il benessere dei cittadini legate all'inquinamento, alle sostanze chimiche e agli effetti dei cambiamenti climatici.

La prima area di azione è correlata al "*capitale naturale*" (dal suolo fertile alle acque dolci di buona qualità, dai terreni e mari produttivi all'aria pura) e alla biodiversità che lo sostiene. L'attuazione della DQA e gli obiettivi del PdG e le tematiche di aggiornamento del PdG (raggiungimento dello stato buono per le acque, attuazione delle misure di base) risultano coerenti con tale priorità.

È infatti evidente che sia il primo Piano di Gestione che l'attuale ciclo di aggiornamento del PdG è particolarmente correlato a questa area tematica sia in maniera generale sia in maniera più specifica su tutti i punti rappresentati nel PAA.

Per brevità nella successiva tabella si riportano alcune aspetti della prima area di azione del VII PAA ritenuti particolarmente significativi in correlazione con le tematiche generali di aggiornamento del PDG:

**Proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione**

**Passaggi del VII PA correlati con le tematiche di aggiornamento del Piano**

**Punto 19 VII PAA**

*Nonostante l'obbligo previsto dalla direttiva quadro sulle acque di proteggere, potenziare e ripristinare tutti i corpi idrici delle acque di superficie e sotterranee, e nonostante i considerevoli sforzi profusi finora, entro il 2015 verosimilmente solo circa il 53 % dei corpi idrici superficiali dell'Unione sarà conforme all'obiettivo del «buono stato ecologico» (COM(2012) 673. ).*

*L'obiettivo di «buono stato ambientale» entro il 2020 stabilito dalla direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino è esposto a pressioni notevoli, tra l'altro a causa di un costante sovrasfruttamento delle risorse ittiche, di fattori inquinanti.....*

**Punto 20 VII PAA**

*....Poiché rappresentano insieme il 78 % della copertura del suolo nell'Unione, l'agricoltura e la silvicoltura svolgono un ruolo importante nella preservazione delle risorse naturali, in particolare dell'acqua e del suolo di buona qualità, come pure della biodiversità e dei diversi paesaggi culturali... Un'agricoltura sostenibile è caratterizzata essenzialmente da una gestione responsabile nei confronti delle generazioni future, vale a dire una produttività unita a un risparmio delle risorse.*

**Punto 21 VII PAA**

*L'Unione possiede il più grande territorio marino del mondo e pertanto ha una significativa responsabilità nel garantire la protezione dell'ambiente marino.....*

*Insieme, la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere all'interno degli Stati membri e tra di essi può svolgere un ruolo efficace nel coordinamento dell'uso sostenibile delle acque marine e delle zone costiere, se si applica l'approccio basato sugli ecosistemi alla gestione delle diverse attività settoriali in queste zone.*

**Punto 23 VII PAA**

*Il degrado, la frammentazione e l'uso non sostenibile del suolo nell'Unione stanno compromettendo la fornitura di diversi servizi ecosistemici importanti, minacciando la biodiversità e aumentando la vulnerabilità dell'Europa rispetto ai cambiamenti climatici e alle catastrofi naturali, oltre a favorire il degrado del suolo e la desertificazione. Oltre il 25 % del territorio dell'Unione è colpito dall'erosione del suolo dovuta all'acqua, un fenomeno che compromette le stesse funzionalità del suolo e si ripercuote sulla qualità dell'acqua dolce. Un ulteriore problema è dato dalla contaminazione e dall'impermeabilizzazione del suolo. .... Le considerazioni ambientali, inclusa la protezione delle acque e la conservazione della biodiversità, dovrebbero essere integrate nelle decisioni che riguardano la pianificazione dell'uso dei terreni in modo da renderli più sostenibili, per progredire verso il conseguimento dell'obiettivo del «consumo netto di suolo pari a zero» entro il 2050.*

**Punto 28 VII PAA**

Al fine di proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione, il 7 ° PAA garantisce che entro il 2020:

*a) la perdita di biodiversità e il degrado dei servizi ecosistemici, compresa l'impollinazione, siano stati debellati, gli ecosistemi e i relativi servizi siano preservati e almeno il 15 % degli ecosistemi degradati sia stato ripristinato;*

*b) l'impatto delle pressioni sulle acque di transizione, costiere e dolci (comprese le acque di superficie e le acque sotterranee) sia considerevolmente ridotto per raggiungere, preservare o migliorare il buono stato, così come definito nella direttiva quadro sulle acque;*

*c) l'impatto delle pressioni sulle acque marine sia ridotto per raggiungere o preservare il buono stato, così come richiesto dalla direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, e le zone costiere siano gestite in modo sostenibile;*

*d) l'inquinamento atmosferico e i suoi impatti sugli ecosistemi e la biodiversità siano ulteriormente ridotti con l'obiettivo di lungo termine di non superare carichi e livelli critici;*

*e) i terreni siano gestiti in maniera sostenibile all'interno dell'Unione, il suolo sia adeguatamente protetto e la bonifica dei siti contaminati sia ben avviata;*

*f) il ciclo dei nutrienti (azoto e fosforo) sia gestito in maniera più sostenibile ed efficiente nell'impiego delle risorse;*

*g) la gestione delle foreste sia sostenibile, le foreste, la loro biodiversità e i servizi che offrono siano protetti e rafforzati nei limiti del fattibile, e la resilienza delle foreste verso i cambiamenti climatici, gli incendi, le tempeste, le infestazioni di parassiti e le malattie sia migliorata.*

*A tal fine è necessario, in particolare:*

*i) accelerare senza indugi l'attuazione della strategia dell'UE per la biodiversità, onde realizzarne gli obiettivi;*

*ii) dare piena attuazione al Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee ( 1 ), tenendo pienamente conto delle situazioni specifiche degli Stati membri e garantendo che gli obiettivi relativi alla qualità dell'acqua siano adeguatamente supportati da misure strategiche applicabili alla fonte;*

*iii) intensificare urgentemente, tra l'altro, l'impegno volto a garantire riserve ittiche sane in linea con la politica comune della pesca, la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino e gli obblighi*

internazionali. Contrastare l'inquinamento e quantificare un obiettivo principale di riduzione dei rifiuti marini a livello di Unione supportato da misure applicabili alla fonte, e tenere conto delle strategie per l'ambiente marino definite dagli Stati membri; completare la rete di aree marine protette Natura 2000 e garantire che le zone costiere siano gestite in modo sostenibile;

iv) stabilire e attuare una strategia dell'Unione per l'adattamento ai cambiamenti climatici ( 2 ) che preveda, tra l'altro, l'integrazione di questo tema nei principali settori d'intervento e nelle iniziative politiche chiave dell'Unione;

v) rafforzare l'impegno per raggiungere il pieno rispetto della legislazione dell'Unione sulla qualità dell'aria e definire azioni e obiettivi strategici oltre il 2020;

vi) intensificare gli sforzi per ridurre l'erosione del suolo e aumentare la materia organica presente al suo interno, per bonificare i siti contaminati e migliorare l'integrazione degli aspetti legati all'uso del suolo in processi decisionali coordinati, coinvolgendo le istanze decisionali a tutti i livelli pertinenti e integrandoli con l'adozione di obiettivi relativi al suolo e ai terreni in quanto risorsa nonché di obiettivi di pianificazione territoriale;

vii) avviare ulteriori iniziative per eliminare le emissioni di azoto e di fosforo, nonché le emissioni dovute alle acque reflue urbane e industriali e all'uso di fertilizzanti, tra l'altro attraverso un migliore controllo alla fonte e il recupero dei residui di fosforo;

viii) sviluppare e attuare una strategia rinnovata per le foreste dell'Unione che tenga conto sia delle numerose esigenze, sia dei vantaggi delle foreste e che contribuisca a un approccio più strategico alla protezione e al miglioramento delle stesse, anche attraverso una loro gestione sostenibile;

La seconda area di azione riguarda le condizioni che aiuteranno a trasformare l'UE in un'economia a basse emissioni di carbonio ed efficiente nell'impiego delle risorse. Anche in questo caso l'attuazione della DQA , gli obiettivi del PdG e le tematiche di aggiornamento del PdG risultano coerenti con tale priorità.

In particolare nella successiva tabella si evidenziano alcuni punti della seconda area del VII PAA nei quali emerge la correlazione specifica con le tematiche generali di aggiornamento del PDG:

<p><b>Trasformare l'Unione in un'economia a basse emissioni di carbonio, efficiente nell'impiego delle risorse, verde e competitiva</b></p> <p><b>Passaggi del VII PA correlati con le tematiche di aggiornamento del Piano</b></p>
<p><b>Punto 41 VII PAA</b></p> <p>Anche l'efficienza delle risorse nel settore idrico sarà trattata come una priorità al fine di garantire <b>un buono stato delle acque</b>. Sebbene siccità e carenze idriche siano fenomeni in continua espansione in Europa, si stima che ad oggi il 20-40 % dell'acqua disponibile in Europa sia sprecata, ad esempio, a causa di perdite nel sistema di distribuzione o dell'adozione inadeguata di tecnologie di efficienza idrica. Dai modelli disponibili emerge un potenziale di miglioramento considerevole in termini di efficienza idrica nell'Unione. Inoltre, si prevede che l'aumento della domanda e gli impatti dei cambiamenti climatici aggraveranno significativamente la pressione cui sono esposte le risorse idriche europee. Viste tali premesse, occorre che l'Unione e gli Stati membri intervengano per garantire che, entro il 2020, i cittadini abbiano accesso a un'acqua pulita e che le attività di estrazione idrica avvengano nel rispetto dei limiti delle risorse idriche rinnovabili, allo scopo di preservare, raggiungere o migliorare il buono stato delle acque in conformità della direttiva quadro sulle acque, migliorando, tra l'altro, l'efficienza idrica attraverso il ricorso a meccanismi di mercato <b>quali una tariffazione delle acque che rispecchi l'effettivo valore dell'acqua</b>, come anche altri strumenti educativi e di sensibilizzazione. <b>I principali settori di consumo, vale a dire l'energia e l'agricoltura</b>, dovrebbero essere incoraggiati a dare la priorità <b>ad un uso più efficiente dell'acqua</b>. Il progresso sarà agevolato da una dimostrazione e una diffusione accelerati di tecnologie nonché di sistemi e modelli commerciali innovativi che si basano sul piano strategico di attuazione del partenariato europeo per l'innovazione relativo all'acqua.</p>
<p><b>Punto 43 VII PAA</b></p> <p>Al fine di trasformare l'Unione in un'economia a basse emissioni di carbonio, efficiente nell'impiego delle risorse, verde e competitiva, il 7 o PAA garantisce che entro il 2020:</p> <p>.....</p> <p>e) si prevenga o si sia significativamente ridotto lo stress idrico nell'Unione</p> <p>A tal fine è necessario in particolare:</p> <p>....</p> <p>ix) migliorare l'efficienza idrica stabilendo degli obiettivi a livello di bacini idrografici e monitorandoli, sulla base di una metodologia comune per lo sviluppo degli obiettivi di efficienza idrica nel contesto del processo della strategia comune di attuazione, e adottando meccanismi di mercato come la</p>

*tariffazione delle acque, come previsto all'articolo 9 della direttiva quadro sulle acque e, se del caso, altre misure di mercato; sviluppare approcci per gestire l'uso delle acque reflue trattate.*

La terza area di azione si riferisce alle minacce alla salute e al benessere dei cittadini europei, come l'inquinamento dell'acqua e dell'aria, i livelli eccessivi di rumore e le sostanze chimiche tossiche.

Anche in questo caso sia il primo Piano di Gestione che l'attuale ciclo di aggiornamento del PdG presentano elementi di coerenza con questa area tematica riferita in particolar modo all'uso efficiente delle risorse idriche.

Nel PAA si rileva che la legislazione dell'Unione in materia di ambiente ha comportato benefici considerevoli in termini di salute e benessere dei cittadini. Tuttavia l'inquinamento dell'acqua, atmosferico e chimico sono tutt'ora tra i principali problemi legati all'ambiente nell'Unione.

In particolare nella successiva tabella si evidenziano alcuni punti della terza area del VII PAA nei quali emerge la correlazione specifica con le tematiche generali di aggiornamento del PDG::

<p><b>Proteggere i cittadini dell'Unione da pressioni legate all'ambiente e da rischi per la salute e il benessere</b></p> <p><b>Passaggi del VII PA correlati con le tematiche di aggiornamento del Piano</b></p>
<p><b>Punto 46 VII PAA</b></p> <p><i>L'accesso a risorse idriche di qualità soddisfacente è ancora problematico in diverse zone rurali nell'Unione. Tuttavia, garantire una buona qualità delle acque di balneazione europee giova sia alla salute umana, sia all'industria del turismo dell'Unione. Sempre più spesso le alluvioni e la siccità hanno ripercussioni negative sulla salute umana e le attività economiche, in parte riconducibili a cambiamenti al ciclo idrologico e all'uso del suolo.</i></p>
<p><b>Punto 47 VII PAA</b></p> <p><i>L'attuazione lacunosa delle politiche adottate fa sì che nell'Unione non si raggiungano adeguati standard di qualità dell'aria e <b>dell'acqua</b>. L'Unione aggiornerà gli obiettivi in base alle più recenti scoperte scientifiche e si impegnerà più attivamente a creare sinergie con altri obiettivi politici in settori come i cambiamenti climatici, la mobilità e i trasporti, la biodiversità e l'ambiente marino e terrestre. Ad esempio, ridurre determinati inquinanti atmosferici, fra cui quelli climatici di breve durata, può contribuire considerevolmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Gli ulteriori impegni in questa direzione si baseranno su un riesame approfondito della legislazione dell'Unione sulla qualità dell'aria e sulla <b>messa in atto del Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee</b>.</i></p>
<p><b>Punto 52 VII PAA</b></p> <p><i>I cambiamenti climatici graveranno ulteriormente sui problemi ambientali provocando siccità prolungate e ondate di caldo, alluvioni, tempeste, incendi boschivi, erosione del suolo e delle coste, così come nuove e più virulente forme di patologie umane, animali o vegetali. È necessario intervenire in maniera mirata per fare in modo che l'Unione abbia i mezzi per affrontare le pressioni e le nuove situazioni derivanti dai cambiamenti climatici, rafforzando la resilienza ambientale, economica e sociale. Poiché diversi settori sono e saranno sempre più soggetti agli impatti dei cambiamenti climatici, le considerazioni legate all'adeguamento e alla gestione del rischio di catastrofe dovranno essere maggiormente integrate nelle politiche dell'Unione.</i></p>
<p><b>Punto 53 VII PAA</b></p> <p><i>Inoltre, le misure volte ad aumentare la resilienza ecologica e climatica, come il ripristino dell'ecosistema e le infrastrutture verdi, possono comportare importanti vantaggi socioeconomici, tra l'altro in termini di salute pubblica.....</i></p>
<p><b>Punto 54 VII PAA</b></p> <p><i>Al fine di proteggere i cittadini dell'Unione da pressioni legate all'ambiente e da rischi per la salute e il benessere, entro il 2020 il 7 o PAA garantisce:</i></p> <p>....</p> <p><i>c) standard elevati per l'acqua potabile e per le acque di balneazione per tutti i cittadini dell'Unione;</i></p> <p>....</p>

A tal fine è necessario, in particolare:

...  
iii) *intensificare gli sforzi intesi a dare attuazione alla direttiva quadro sulle acque, alla direttiva sulle acque di balneazione ( 1 ) e alla direttiva sull'acqua potabile ( 2 ), in particolare per i piccoli fornitori di acqua, nonché alla direttiva sulle acque di balneazione;*

## **Strategia della Commissione Europea per la salvaguardia delle risorse idriche**

Particolare rilevanza per il PdG e il ciclo di aggiornamento attualmente in corso ha la *strategia della Commissione europea per la salvaguardia delle risorse idriche* che ha come obiettivo principale garantire che la disponibilità di acqua di buona qualità sia sufficiente a soddisfare le esigenze dei cittadini, dell'economia e dell'ambiente in tutta l'UE.

La strategia "Blueprint" delinea le azioni che si concentrano su una migliore attuazione della legislazione vigente sull'acqua, sull'integrazione degli obiettivi di politica dell'acqua nelle altre politiche, e nel colmare le lacune in particolare per quanto riguarda la quantità di acqua e di efficienza.

Orizzonte temporale della strategia Blueprint è strettamente legata alla strategia UE 2020 e, in particolare, alla "2011 Resource Efficiency Roadmap", tabella di marcia per l'efficienza delle risorse 2011, di cui il Blueprint è la pietra miliare per quanto riguarda l'acqua. Tuttavia, l'analisi alla base della Blueprint copre un arco di tempo più lungo, fino al 2050, e si prevede che possa orientare la politica sull'acqua dell'UE nel lungo termine.

I pilastri su cui si basa tale strategia sono<sup>3</sup>:

- la Comunicazione della Commissione Europea, COM (2012) 673 "Piano di Azione per la salvaguardia delle risorse idriche europee" (Blueprint);
- la Comunicazione della Commissione Europea, COM (2012) 670: "Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio concernente l'attuazione della direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE) Piani di gestione dei bacini idrografici"
- la Comunicazione della Commissione Europea, COM (2012) 672 "Relazione sul riesame della politica europea in materia di carenza idrica e di siccità"

In particolare la COM (2012) 673 rappresenta il "Piano di Azione per la salvaguardia delle risorse idriche europee" (Blueprint) ed è il documento che delinea la strategia finalizzata ad eliminare gli ostacoli all'azione di salvaguardia delle risorse idriche europee, basandosi su un'approfondita valutazione delle politiche finora adottate dalla UE. Infatti tale Piano è basato su numerose informazioni e analisi tra cui in particolare la valutazione della Commissione dei piani di gestione dei bacini idrografici COM (2012) 670 e la relazione

---

<sup>3</sup>[http://ec.europa.eu/environment/water/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/environment/water/index_en.htm)

della Commissione sulla revisione della politica europea in materia di carenza idrica e di siccità COM (2012) 672, adottate dalla Commissione contestualmente alla stessa COM (2012) 673.

Si riportano di seguito gli obiettivi specifici del Blueprint:

<b>Obiettivi specifici del Blueprint</b>
Prezzi delle acque che incentivino l'efficienza
Ricorso alla misurazione del consumo
Riduzione dell'uso di acqua nel settore agricolo
Riduzione dell'estrazione e degli arginamenti illegali
Sensibilizzazione sul consumo dell'acqua (ad es. dell'acqua virtuale presente nei prodotti commercializzati a livello globale)
Sfruttamento del potenziale dell'uso delle misure di ritenzione naturale delle acque (infrastruttura verde)
Apparecchi che consentano un uso efficiente di acqua negli immobili
Riduzione delle perdite
Sfruttamento del potenziale di riutilizzo dell'acqua
Ottimizzazione della <i>governance</i>
Realizzazione della contabilità delle risorse idriche Realizzazione del flusso ecologico Determinazione degli obiettivi
Riduzione del rischio di alluvioni
Riduzione del rischio di siccità
Ottimizzazione del calcolo dei costi e dei benefici
Migliore base di conoscenze
Sostegno ai paesi in via di sviluppo
Ridurre l'inquinamento
Aspetti trasversali

È di fondamentale importanza nell'attuale fase di aggiornamento del PdG tenere conto del terzo report di implementazione COM (2012) 670 del 14/11/2012 redatta ai sensi dell'art. 18 della Dir. 2000/60/CE che sintetizza i risultati delle valutazioni dei Piani di gestione degli Stati Membri condotta dalla Commissione e illustrata nel dettaglio negli allegati SWD (2012) 379 final 1/30; SWD (2012) 379 final 2/30; SWD (2012) 379 final 17/30 - Stato Membro: Italia.



A seguito di tale analisi, la Commissione europea ha inviato nel corso del 2013 richieste di chiarimento sui vari aspetti di attuazione della direttiva e sui correlati contenuti dei primi Piani di gestione, evidenziando varie criticità presenti in detti Piani. In particolare con nota del 26 luglio 2013 la Commissione ha dato avvio a scambi bilaterali con l'Italia, invitando le autorità italiane ad un incontro a Bruxelles, svoltosi il 24 settembre 2013. Dal verbale dell'incontro, trasmesso dalla Commissione europea in data 13 novembre 2013, emerge un quadro di azioni da intraprendere sia a livello di Stato Membro che a livello di singolo distretto al fine di superare le criticità evidenziate e quindi dare pieno riscontro alle richieste comunitarie.

### **Carenza idrica e siccità**

Relativamente al tema della carenza idrica e siccità nel 2007 la Commissione ha predisposto la comunicazione COM (2007) 414 "Affrontare il problema della carenza idrica e della siccità nell'Unione europea" che, con la DQA, rappresenta lo strumento per invertire le tendenze relative alla carenza idrica e alla vulnerabilità ai periodi di siccità nell'UE.

Nel 2012 la Commissione ha pubblicato la "Relazione sul riesame della politica europea in materia di carenza idrica e di siccità" (terzo Pilastro della strategia Blueprint la COM (2012) 672) nella quale, con riferimento all'esame del primo ciclo dei Piani di Gestione dei distretti idrografici negli Stati Membri, è stata verificata l'attuazione delle sette opzioni strategiche del 2007:

Attribuire un giusto prezzo all'acqua;

Maggiore efficienza nella distribuzione dell'acqua e nel relativo finanziamento;

Migliorare la gestione del rischio di siccità;

Considerare la creazione di ulteriori infrastrutture per l'approvvigionamento idrico;

Promuovere le tecnologie e le pratiche che consentono un uso efficiente dell'acqua;

Favorire lo sviluppo di una cultura del risparmio idrico in Europa;

Migliorare le conoscenze e la raccolta di dati.

In particolare il riesame conclude che a livello europeo, sebbene siano stati registrati progressi nell'attuazione dei sette strumenti strategici, la finalità complessiva della strategia di lotta contro la carenza idrica e la siccità, intesa a invertire la tendenza, non è stata realizzata.

Le lacune strategiche identificate con il riesame e le opzioni concrete per affrontarle sono state tenute in conto nella precedentemente citata comunicazione della Commissione COM (2012) 673 "Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee" al fine di inserire le questioni relative alla disponibilità delle risorse idriche nel quadro di riferimento globale della strategia Blueprint.

### **Conclusioni**

Si ribadisce infine che il PdG rappresenta lo strumento di attuazione della DQA che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. In tal senso la DQA introduce il concetto di "misure di base" che contemplano le misure già previste dalla normativa comunitaria in materia di protezione delle acque e le ulteriori disposizioni stabilite dalla DQA stessa all'art. 11. In definitiva la DQA si completa con altre norme europee più specifiche da essa stessa richiamate e già oggetto di specifiche misure ed interventi strutturali rilevanti in termini di gestione della risorsa. L'aggiornamento del PdG DIS, in riferimento al quadro di obiettivi e di misure predefinito dalla DQA, consoliderà l'obiettivo di dare attuazione a tale strategia già identificata con il primo PdG, in ottemperanza alla DQA, che pre-definisce le tipologie di misure del PDG.

Inoltre, si evidenzia che in tale contesto già definito dalla DQA e dal primo PdG, la maggior attenzione nel processo di revisione è posta nel tenere conto delle indicazioni della strategia della Commissione europea per la salvaguardia delle risorse idriche che è comunque orientata essa stessa a definire, tra l'altro, le azioni per il perseguimento degli obiettivi della DQA e quindi del primo PdG.

## **9. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI E DELLE AREE CHE POSSONO ESSERE INTERESSATE**

Il PdG del distretto idrografico è un piano con finalità ambientali. Il suo obiettivo fondamentale è il raggiungimento dello stato buono per tutti i corpi idrici del distretto idrografico, nel rispetto di quanto previsto dalla DQA. In quanto tale il PdG DIS, oltre a tutelare e migliorare i corpi idrici e gli ecosistemi connessi, genera ulteriori positività sia su altri comparti ambientali che sulla qualità della vita.

Tale finalità sono ovviamente anche quelle del presente ciclo di aggiornamento del PdG che come già detto si basa sul perseguimento dell'obiettivo di dare attuazione alla strategia già identificata con il primo PdG, in ottemperanza alla DQA, che definisce gli obiettivi ambientali da perseguire, le finalità dell'azione amministrativa, gli ambiti di intervento e le tipologie delle misure da attuare.

Il processo di aggiornamento del Piano può portare a delle modifiche/integrazioni al programma delle Misure, ma bisogna considerare che tali modifiche avverranno comunque nel contesto degli obiettivi del primo Piano di gestione e quindi della DQA. Inoltre, come già detto, l'aggiornamento dovrà tenere conto della strategia europea per la salvaguardia delle risorse idriche e in modo particolare degli esiti degli incontri bilaterali con la Commissione europea a seguito dell'ultima valutazione dei Piani di Gestione. Pertanto l'aggiornamento del Piano di Gestione è inquadrato in un contesto ben preciso di sostenibilità ambientale riferito in estrema sintesi alla tutela delle risorse idriche, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, alla protezione degli ecosistemi acquatici e all'utilizzo sostenibile della risorsa idrica.

Poiché le finalità e gli obiettivi dell'aggiornamento rimangono dunque i medesimi del primo PdG, si può ragionevolmente ritenere che non si determinino nuovi impatti significativi che non siano stati già considerati nell'ambito della VAS del primo PdG.

Si ritiene utile inoltre ribadire che, anche al di fuori delle procedure di VAS, il PdG DIS è soggetto ad un sistematico e periodico processo di revisione e aggiornamento e pertanto, rappresenta uno strumento in continuo miglioramento in base alle risultanze dei cicli di pianificazione precedenti. Per ogni ciclo di pianificazione l'Autorità che cura la redazione del PdG deve garantire la consultazione pubblica per tener conto delle osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato. Inoltre si deve fornire uno specifico e ben codificato resoconto (Water Information System for Europe – WISE - Reporting) in base al quale la Commissione europea effettua le proprie valutazioni e fornisce, se del caso, indicazioni volte al miglioramento del PdG esaminato.

Infine si valuterà l'opportunità a seguito dell'aggiornamento del PdG di integrare e aggiornare il set di indicatori previsti per il piano di monitoraggio VAS, anche in considerazione delle risultanze dello stesso monitoraggio.